



3361 / 93
10.6.93

COMUNE DI CARRARA
CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n° 36244 / 9286
Concessione Edilizia
n° 190/93 del 3/06/93

Vista la domanda in data 13/12/90 presentata dal Sig. MERLINI MAURIZIO
nato a CARRARA residente in MARINA DI CARRARA
indirizzo VIA CAVALLOTTI 4/B C.F. MRLMRZ40R04B832I ed altri (vedi art. 7)
registrata il 13/12/90 al Prot. Gen. n° 36244 corrispondente al n° 9286 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di: Ampliamento Turistico
PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER PORTATORI DI HANDICAPS DI CUI ALLA LEGGE 13/89 PER LO STABILIMENTO
sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 106 mapp. 135 114
posta in MARINA DI CARRARA VIA VESPUCCI n°
VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;
VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;
VISTO il parere n° 1 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 28/01/93 ;
VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977,
n° 1052; e D.M. 23/11/82;
VISTO il nulla osta della Commissione Beni Ambientali n° 108 in data 18/03/93 ;
VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'UNITA' SANITARIA LOCALE n° 91 in data 8/03/91 ;
PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. MERLINI MAURIZIO
residente a MARINA DI CARRARA VIA CAVALLOTTI n° 4/B
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:
Ampliamento Turistico
sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 106 particella n° 114
posta in MARINA DI CARRARA VIA VESPUCCI n°
secondo il progetto costituito da n° 2 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo oneroso

A ☐ **Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli art. 3, 5, 9 (1° comma, lettera),

9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di :

Urbanizzazione Primaria L. 989.000

Urbanizzazione Secondaria L. 425.000

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84.

Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n° 4400 del 3/06/93 con la quale risulta versato l'importo di L. 989.000 relativo alla totalità del contributo delle urbanizzazioni primarie.

Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n° 4399 del 3/06/93 con la quale risulta versato l'importo di L. 425.000 relativo alla totalità del contributo delle urbanizzazioni secondarie.



ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

A ☐ Edilizia convenzionata

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep. n° ____ del ____ e facente parte integrante del presente atto, il Sig. _____ si è impegnato ad applicare prezzi e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 per n° _____ alloggi, la presente concessione è esente dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

B ☐ Concessione art. 9 D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep. n° ____ del ____ e facente parte integrante del presente atto, il Sig. _____ si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per l'intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

C ☐ Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 1.174.000

Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n° 4401 del 3/06/93 con la quale risulta versato l'importo di L. 1.174.000 relativo alla totalità del contributo delle urbanizzazioni primarie.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n° 10 e art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n° 47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 3/06/93 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'innosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 5712 tagliandi A.B.C.;

- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

PARERE FAVOREVOLE SALVO SANATORIA DELLE PARTI GIA ESEGUITE SULLO STABILIMENTO

AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA' DEL D.P. C.M. 1/9/91 E DELLA DELIB. DEL C.C. N° 154 DEL 28/7/92.

Carrara, li 3/06/93

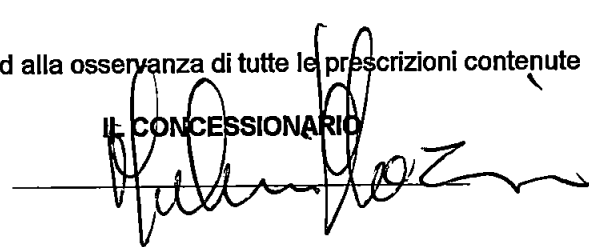
p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, li 10-06/1993

IL CONCESSIONARIO



Tecnico : Ist.Tec. PEZZICA Geom. RODOLFO

Amministrativo :

Pagina 4/4 della concessione edilizia onerosa con saldo n° 190/93 del 3/06/93

Stampa del 10 Giugno 1993

Istruttoria n° 278/93